



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°8 del 17/07/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 luglio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. DE CILLIS GIOVANNI, PRESIDENTE DELL' ASD REAL AURELIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DEL 01/07/2016 E DELLA SOCIETA' ASD REAL AURELIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il presente procedimento disciplinare trae origine dall'esposto (con foto allegate) inviato dal Sig. Stefano Anconitani, Presidente della ASD Atletico Grifone, al Comitato Regionale Lazio, con il quale si lamentava che la Società Real Aurelio aveva fatto partecipare ad un torneo, organizzato da quest'ultima in data 07/06/2017, il calciatore minore Gabriele Apa, tesserato con l'Atletico Grifone nella stagione 2016/2017, senza averne l'autorizzazione.

Nel corso delle indagini sono state acquisite, tra le altre, le deposizioni dello stesso Anconitani, dei tecnici Aldo Vergine, tesserato per la ASD Real Aurelio e Roberto Tuveri, tesserato sino al 26/11/2016 per l'Atletico Grifone e successivamente collaboratore di fatto del Real Aurelio ed infine del Presidente di quest'ultima Società, Sig. Giovanni De Cillis.

Dal verbale di audizione del Presidente dell'Atletico Grifone emergeva che lo stesso era venuto a conoscenza che il proprio giovane calciatore, Gabriele Apa, aveva partecipato, in data 07/06/2017, ad un'attività organizzata dal Real Aurelio denominata "Jucar a Futbol" (come risultava dalle foto prodotte in atti, senza che quest'ultima ne avesse richiesto il necessario nulla osta.

Il Sig. Aldo Vergine, tesserato per il Real Aurelio in qualità di tecnico, nell'audizione presso la Procura Federale, confermava, dopo aver visionato il servizio fotografico allegato all'esposto, che effettivamente il giovane calciatore Gabriele Apa aveva partecipato al torneo di cui sopra, ma solo dopo che il padre di quest'ultimo aveva dichiarato che il figlio non era tesserato per alcuna altra società.

Dal verbale di audizione del Sig. Roberto Tuveri, tesserato come allenatore, nella stagione calcistica 2016/2017 sino al 26/11/2016, per la Società Atletico Grifone, emergeva che lo stesso, dopo essersi dimesso dalla Atletico Grifone, per gravi motivi di salute, iniziava a collaborare, dal mese di aprile 2017, per il Real Aurelio, partecipando all'organizzazione dell'iniziativa calcistica "Jucar a Futbol" del 07/06/2017.

Il Presidente di quest'ultima Società dichiarava di non conoscere il giovane calciatore Gabriele Apa, né i suoi genitori, né se il ragazzo avesse partecipato al Torneo in questione.

Il Sig. Tuveri, riconoscendo la violazione della normativa federale (art. 1 bis comma 1 del C.G.S.), concordava la sanzione con la Procura Federale e pertanto la sua posizione veniva stralciata dal presente procedimento, mentre per il Sig. Vergine, quale tecnico federale, veniva instaurato il giudizio davanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Tutto ciò considerato la Procura Federale deferiva il Sig. De Cillis Giovanni, Presidente del Real Aurelio, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01/07/2016 e la Società A.S.D. Real Aurelio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. per violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'udienza fissata, le parti deferite non si presentavano, né facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo il riconoscimento della responsabilità dei deferiti e per l'effetto la condanna per il Sig. De Cillis Giovanni a 3 mesi di inibizione e per il Real Aurelio al pagamento di euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento ha accertato la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, desumibile, sia dalle prove documentali prodotte in atti (fotografie del giovane calciatore Gabriele all'iniziativa calcistica "Jucar a Futbol" organizzata dal Real Aurelio in data 07/06/2017), sia dalle stesse dichiarazioni confessionarie rilasciate alla Procura dal Sig. Vergine, tecnico del Real Aurelio.

Pertanto questo Tribunale ritiene di accogliere le richieste della Procura ad eccezione dell'ammenda a carico della Società Real Aurelio che viene leggermente ridotta per parametrarla alle consuete sanzioni irrogate in casi analoghi e conseguentemente

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte infliggendo le seguenti sanzioni:

- l'inibizione di 3 mesi al Sig. De Cillis Giovanni;
- l'ammenda di euro 500,00 alla Società A.S.D. Real Aurelio.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RAGUSA STEFANO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FROSINONE, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40 PUNTO/H DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale F.F.;

letti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto "presunto comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro da parte di alcuni giocatori della società Città di Aprilia nel corso della partita Vigor Mellis – Città di Aprilia del 4 marzo 2017, Campionato di Seconda Categoria";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificate e che non sono pervenute memorie difensive e né di essere ascoltati;

rilevato che il procedimento in argomento trae origine dall'esposto del Presidente della Società Vigor Mellis dell'11 marzo 2017, con il quale nel segnalare il comportamento intimidatorio posto in essere dai calciatori della Società Aprilia nei confronti dell'Arbitro della gara in questione, fa presente che tutto si è verificato dopo che l'Arbitro, nei minuti di recupero, dapprima fischiava un fuorigioco e immediatamente dopo convalidava la rete in favore dell'Aprilia, che pertanto vinceva l'incontro per due reti ad una.

Rilevato che dagli atti acquisiti, quale il referto arbitrale e quello dell'Osservatore Arbitrale, l'audizione del Presidente della soc. Vigor Mellis, i due telegrammi di convocazione presso la Procura dell'Arbitro Ragusa Stefano e l'audizione di un calciatore della società Vigor Mellis è emerso quanto segue:

l'Osservatore arbitrale ha dichiarato in Procura che nessun comportamento intimidatorio, minaccioso o tentata aggressione all'Arbitro è stata posta in essere nei suoi confronti, fa comunque presente che in modo ingiustificato l'Arbitro, senza alcun motivo di incolumità, dopo aver alzato il braccio come da regolamento, dapprima fischiava il fuorigioco, provvedendo immediatamente a convalidare la rete in favore dell'Aprilia.

Rilevato che l'Arbitro Ragusa Stefano regolarmente convocato in Procura, per due volte non si è presentato senza addurre alcun motivo, e che comunque dal referto di gara esaminato tale episodio non viene menzionato, la Procura pertanto ha inteso deferirlo a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni regolamentari a lui ascritte ed indicate in oggetto.

Alla riunione fissata per la discussione del deferimento, presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Bevivino ed il rappresentante A.I.A. Avv. Tizzano, non risultava presente l'Arbitro deferito pur ritualmente avvisato.

La Procura Federale chiedeva l'affermazione di responsabilità del deferito per le violazioni ascritte e richiedeva l'inibizione per mesi sei. Il rappresentante AIA faceva osservare che, per quanto attiene alla violazione relativa all'omissione sul referto di gara dell'episodio contestato, nulla avrebbe dovuto riportare l'Arbitro in quanto decisione squisitamente tecnica e non suscettibile di menzione nel referto in cui doveva essere riportata solo la segnatura convalidata, come avvenuto.

Ritiene per il resto la contestazione sul punto afferente a profili tecnici e non disciplinari.

Ritiene il Tribunale che le violazioni ascritte relativamente alla mancata comparizione innanzi alla Procura Federale siano provate in quanto sono in atti le convocazioni ricevute dall'Arbitro che non si è mai presentato, così come non ha ritenuto di difendersi sul punto in questa sede.

Non appaiono invece disciplinarmente rilevanti le circostanze riportate nel deferimento relativamente ad una presunta omissione sul referto di gara della circostanza relativa alla modifica della decisione tecnica in occasione di una rete dapprima annullata per fuorigioco e poi convalidata. Invero dall'istruttoria è emerso che non vi fu alcuna costrizione da parte di alcuno e che l'Arbitro ha adottato le decisioni in questione in piena autonomia di giudizio. Ed allora si tratta di decisione tecnica di convalida della segnatura della rete che è stata riportata nel referto di gara nell'apposita sezione riservata alle reti segnate dalle due squadre in campo. Null'altro avrebbe dovuto riportare il direttore di gara, ammesso e non concesso che, nell'occorrenza abbia dapprima annullato la segnatura rilevando un fuorigioco e poi l'abbia immediatamente dopo convalidata, segno evidentemente che, ad esempio, all'Arbitro, poteva essere sfuggita, in un primo momento, la presenza di un difendente che aveva sanato la ritenuta posizione irregolare di un attaccante.

Rientra pienamente nelle facoltà dell'Arbitro di correggere una decisione tecnica quando si avveda di aver commesso un errore, senza per questo dover riportare la circostanza nel referto di gara.

Appare quindi conferente il richiamo operato sul punto dal rappresentante AIA che ha rilevato l'incongruenza delle motivazioni del deferimento rispetto al dettato del regolamento di gioco (regola 5 numero 2 comma secondo e terzo) che prescrivono appunto che le decisioni tecniche dell'Arbitro siano inappellabili e che l'Arbitro possa modificare una sua decisione tecnica a meno che non sia stata eseguita la ripresa del gioco.

Le sanzioni richieste vanno quindi ridimensionate a seguito del proscioglimento su di uno dei capi del deferimento

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile della violazione ascritta prevista dall'articolo 1 bis comma 3 del CGS e, per l'effetto, di irrogargli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Proscioglie nel resto.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 luglio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTIFRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, FRANCESCO ESPOSITO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. PEDRETTI MORGAN, TESSERATO PER LA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, CON L' US TRIESTINA CALCIO 1918 E ALL'EPOCA DEI FATTI CON L'ASD SERMONETA MONTI LEPINI F.C, OGGI LATINA S.SERMONETA F.C. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ L'ART. 40 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. E A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MUSOLINO, TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETÀ, IL QUALE SOTTOSCRIVEVA IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE, VIOLANDO LE PREDETTE NORME REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA, E A CARICO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE LUCA CECCHETELLI PER VIOLAZIONE ANCHE DELL'ART. 61 DELLE N.O.I.F. E A CARICO DELLA SOC. LATINA S. SERMONETA F.C PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA , AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale f.f.; visti gli atti del procedimento disciplinare avente per oggetto "condotta del calciatore Pedretti Morgan il quale sottoscriveva il tesseramento con la Società ASD Sermoneta Monti Lepini, in violazione di quanto disposto dall'art. 40 comma e delle N.O.I.F.;"

vista la comunicazione di conclusione delle indagini; vista la nota del segretario del sgs della F.I.G.C. del 9 febbraio 2017 in cui evidenziava l'irregolare tesseramento del calciatore Pedretti Morgan con la società Sermoneta Monti Lepini;

rilevato che nel corso delle indagini sono stati acquisiti vari atti, quali il censimento relativo al calciatore, richiesta di deroga avanzata dalla società Sermoneta Monti Lepini, acquisizione contratto locativo ad uso abitativo e delle bollette enel per il nucleo familiare del Pedretti;

dalle indagini è emerso che il Sig. Musolino Francesco, segretario della società, oggi A.S.D. Latina S.Sermoneta FC, ha dichiarato in Procura di essersi interessato del tesseramento del calciatore in argomento redigendo i moduli e raccogliendo la documentazione la trasmetteva a Roma che autorizzava il tesseramento. Dichiarava inoltre di non aver chiesto la deroga di cui all'art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., ritenendola applicabile solo per i professionisti.

Da ottobre 2016 a dicembre 2016 è stato sempre con noi e poi messo in lista di svincolo, dopodiché, dichiarava il dirigente, non ho più avuto contatti con il calciatore.

Pedretti Morgan, riferiva in Procura, quanto sopra e che un dirigente gli comunicava che erano stati presi accordi con la Società Latina S.Sermoneta FC per il suo trasferimento, che si concretizzava a marzo 2017.

Lo stesso giocava quindi nel Campionato Giovanissimi nazionali, trascorsi i 6 mesi dalla acquisizione della residenza anagrafica nel comune di latina;

dichiarava, altresì, di aver giocato nel campionato giovanissimi regionale con la società Sermoneta Monti Lepini fino alla data dello svincolo e di non essere a conoscenza che la società avrebbe dovuto richiedere la deroga più volte citata; la Procura ha accertato che il calciatore in questione ha disputato n°6 gare con la società di Sermoneta.

Dal quadro probatorio sopra riportato, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Pedretti Morgan ed il dirigente Francesco Musolino, per le violazioni normative indicate in oggetto a loro ascrivibili ed il dirigente accompagnatore ufficiale, Luca Cecchitelli, per le stesse violazioni dei due soggetti e la violazione dell'art.61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le sei distinte di gara in cui ha preso parte il calciatore in argomento, in cui ha ammesso che tutti i calciatori indicati in distinta erano in possesso di regolare tesseramento, nonché la società A.S.D. Latina S.Sermoneta F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S..

Il deferito Pedretti Morgan, per il tramite della madre Sig.ra Fiesco Karin, faceva pervenire a mezzo email a propria difesa deduzioni scritte, con le quali, oltre a comunicare di non poter presenziare all'audizione fissata per il 12 luglio 2018, ribadiva la veridicità delle dichiarazioni dallo stesso già rese e l'assoluta regolarità e autenticità dei documenti da questi in precedenza prodotti su richiesta della Segreteria.

Ribadiva di non essere stato, né lui né la sua famiglia, nelle possibilità di verificare le modalità di richiesta del tesseramento.

Sottolineava, quindi, la sua buona fede e quella della propria famiglia con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità.

Alla riunione indetta il giorno 12 luglio 2018 presso il Tribunale Federale Territoriale sono presenti per la Procura Federale l'Avv. Bevivino e l'Avv. Villani, mentre per i deferiti è presente il Dirigente Musolino Francesco.

La Procura Federale insiste nell'atto di deferimento, specificando che il tesseramento del Pedretti richiedeva il trasferimento di tutto il nucleo familiare nella regione sede della società per la quale si chiede il tesseramento e avanza le seguenti proposte di sanzioni:

- PEDRETTI Morgan, giorni 20 di squalifica.
- CECCHETELLI Luca, giorni 45 di inibizione.
- MUSOLINO Francesco, giorni 60 di inibizione.
- ASD LATINA S. SERMONETA, Euro 200,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Dirigente Musolino prende la parola e precisa di aver seguito, per il tesseramento del calciatore Pedretti Morgan, le procedure prescritte.

Riferisce lo stesso che la società sportiva aveva inviato tutta la documentazione necessaria, comprensiva del certificato di residenza storico e della presenza scolastica del ragazzo.

Aggiunge di aver utilizzato il ragazzo solo dopo aver ricevuto il cartellino.

Evidenzia, in sostanza, il Dirigente Musolino di aver agito in perfetta buona fede e per tale ragione chiede il proscioglimento della propria posizione.

La Procura ritiene quanto affermato dal Sig. Musolino privo di pregio, atteso che nel tesseramento in argomento risulta mancante sia l'autorizzazione della Federazione, sia il parere favorevole del SGS (previsto, come nel caso di specie, per la residenza acquisita dal nucleo familiare da meno di 6 mesi), ed insiste, pertanto, per l'affermazione della responsabilità degli incolpati.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le singole posizioni per cui è procedimento e le argomentazioni prospettate dalle parti, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possano essere lievemente ridimensionate, tenuto conto della buona fede riscontrata in capo ai deferiti, che tuttavia non esclude l'ascrivibilità in capo agli stessi delle condotte a titolo di responsabilità oggettiva.

Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto, nella misura di seguito riportata:

- PEDRETTI Morgan, giorni 15 di squalifica.
- CECCHETELLI Luca, giorni 30 di inibizione.
- MUSOLINO Francesco, giorni 45 di inibizione.
- LATINA S. SERMONETA, Euro 200,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTIFRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS, FRANCESCO ESPOSITO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FELICE MELCHIONNA, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOC. POL. GAETA NONCHÉ SOCIO DI MAGGIORANZA DELLA STESSA SOCIETÀ E DIRIGENTE DI FATTO, A CARICO DEL SIG. MARIO BELALBA, PRESIDENTE DELLA SOC. POL. GAETA, A CARICO DELLA SIG.RA VINCENZA BELALBA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E ADDETTA AI PAGAMENTO DELLA SOC. POL. GAETA, QUALIFICATA COME SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 5, C.G.S., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, NONCHÉ A CARICO DEI PREDETTI SIGG. FELICE MELCHIONNA, MARIO BELALBA E VINCENZA BELALBA E A CARICO DEL SIG. ANTONIO MAZZARA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOC. POL. GAETA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 2 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 94 E 94 TER NOIF E ARTT. 40 E 43 REGOLAMENTO LND, NONCHÉ A CARICO DEL PREDETTO ANTONIO MAZZARA E DEI SIGG. ALFONSO DE FEO, LUCA COLELLA, CRISTIAN SEBASTIANELLI E LUIGI LUBRANO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI TESSERATI DELLA SOC. POL. GAETA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 3 C.G.S., NONCHÉ LA SOC. POLISPORTIVA GAETA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della ricezione di atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, la soc. Polisportiva Gaeta, nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 provvedeva a tesserare una serie di calciatori concordando con loro un rimborso spese assistito, per alcuni, da accordo scritto. In particolare, detti rimborsi mensili erano concordati per: Alfonso De Feo in € 800,00, Pasquale Allegretta in € 800,00, Luca Colella in € 1.300,00, Mattia De Deo in € 700,00, Gennaro Vitale in € 2.400,00, Flavio Marzullo in € 3.000,00, Antonio Infimo in € 1.700,00, Fabio Fanelli in € 1.600,00, Luigi Lubrano in € 300,00 e Cristian Sebastianelli in € 200,00.

Gli ingaggi di tali giocatori venivano effettuati dal sig. Felice Melchionna che si occupava di tutte le questioni tecniche ed economiche nel rapporto con i calciatori, tranne per coloro i quali si era stabilito un rimborso di alto importo, in cui l'ingaggio veniva definito del presidente Mario Belalba.

Ai calciatori più importanti (Vitale, Marzullo e Fanelli) era corrisposto un anticipo in contanti per due mensilità e per le restanti venivano consegnati degli assegni a garanzia postdatati, alle cui scadenze, previa restituzione, veniva pagata la somma in contanti.

Per gli altri calciatori, invece, il pagamento avveniva mensilmente, in contanti, anche se venivano consegnati degli assegni a garanzia qualora vi erano dei ritardi nel pagamento; tali assegni contenevano delle somme a coperture anche delle mensilità non ancora maturate.

I pagamenti e la consegna degli assegni erano effettuati dalla sig.ra Vincenza Belalba, che si occupava della cassa, e, saltuariamente, dal presidente Mario Belalba.

Tuttavia, la società ometteva di corrispondere tutte le mensilità ai suddetti calciatori, che di conseguenza chiedevano di essere svincolati; a fronte di tale richiesta, al fine di lasciarli liberi di tesserarsi con altra squadra, i deferiti intimavano loro sia la consegna degli assegni in garanzia non ancora incassati ma relativi a periodi già da rimborsare, sia un'ulteriore somma in contanti.

Così, il calciatore Gennaro Vitale consegnava € 2.000,00 in contanti oltre l'assegno di € 2.400,00 per dicembre 2015, Flavio Marzullo € 3.000,00 in contanti, Antonio Infimo € 2.000,00 in contanti oltre l'assegno di € 5.000,00 per dicembre 2015, Fabio Fanelli € 2.000,00 in contanti oltre l'assegno di € 2.500,00 per dicembre 2015, Luigi Lubrano assegno di € 1.000,00 postdatato intestato alla soc. Dinamo Napoli (da dove proveniva il calciatore) e Cristian Sebastianelli € 2.000,00 oltre la rinuncia al credito di € 800,00 vantato dal calciatore nei confronti della Pol. Gaeta.

Risulta, poi, che alcuni assegni erano stati tratti su conto corrente bancario intestato non alla Polisportiva Gaeta S.r.l. ma alla ASD Atletico Gaeta (già ASD Gaeta Calcio) su cui la sig.ra Belalba aveva titolarità di firma.

Detti assegni erano stati consegnati ai calciatori Alfonso De Feo, Pasquale Allegretta, Luca Colella e Mattia De Deo.

Tuttavia, il 7.5.2017, a seguito della sconfitta con il Formia (che aveva comportato per la Pol. Gaeta la necessità di disputare il successivo 14.5.17 gara di Play out con l'Arce 1932), i sigg. Mario Belalba e Felice

Melchionna li avrebbero minacciati con le seguenti frasi *“portate gli assegni indietro altrimenti vi sparo in testa”*, *“Martedì riportate gli assegni che vi abbiamo dato altrimenti passate i guai”* oltre altre del medesimo tenore e tale condotta era stata reiterata il successivo martedì 9.5.17 durante l'allenamento, anche in presenza della sig.ra Vincenza Belalba e del dirigente Antonio Mazzara.

Inoltre, in tale occasione, i deferiti prospettavano che, alla successiva partita dei play off, la squadra si sarebbe recata tutta insieme con il pullman e che i calciatori, qualora non avessero vinto, sarebbero stati presi a botte al ritorno a Gaeta.

Peraltro, sempre in quella circostanza, il calciatore Mattia De Deo aveva opposto il rifiuto di riconsegnare gli assegni e il dirigente Antonio Mazzara lo minacciava ulteriormente dicendo che l'avrebbe accoltellato se avesse salutato i giocatori del Formia.

Tutti i predetti calciatori, dunque, visto il clima, non si presentavano più agli allenamenti e così la sig.ra Vincenza Belalba denunciava, il 13.5.17, alla Pubblica Autorità il furto e/o lo smarrimento di tali assegni bancari.

Ciò non solo esponeva i detti giocatori all'accusa di reati penali, ma impediva anche l'incasso delle somme per cui erano stati tratti; in particolare, il calciatore Alfonso De Feo non poteva incassare € 2.000,00, Pasquale Allegretta € 2.000,00, Luca Colella € 2.350,00 e Mattia De Deo € 1.500,00.

Per quanto attiene le quote sociali della Polisportiva Gaeta S.r.l., poi, esse risultano essere in maggioranza del sig. Felice Melchionna, mentre i sigg. Mario e Vincenza Belalba non risultano esserne soci, benché presidente e consigliere di amministrazione.

Infine, la Procura Federale riferisce che il sig. Antonio Mazzara e i calciatori Alfonso De Feo, Luca Colella, Cristian Sebastianelli e Luigi Lubrano non si siano presentati all'audizione dinanzi la Procura benché regolarmente convocati.

Tutto ciò premesso la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. Felice Melchionna, all'epoca dei fatti allenatore della soc. Pol. Gaeta nonché socio di maggioranza della stessa società e dirigente in atto, il sig. Mario Belalba, presidente della soc. Pol. Gaeta, la sig.ra Vincenza Belalba, all'epoca dei fatti consigliere di amministrazione e addetta ai pagamenti della soc. Pol. Gaeta, qualificata come soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., sig. Antonio Mazzara, direttore generale della soc. Pol. Gaeta per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 in concorso tra loro per aver consegnato assegni postdatati a garanzia dei successivi pagamenti e aver poi sospeso tali pagamenti inducendo i calciatori tesserati a richiedere lo svincolo e art. 10 comma 2 C.G.S. anche in riferimento agli artt. 94 e 94 ter NOIF e artt. 40 e 43 regolamento LND, in concorso tra loro, per aver consegnato gli assegni postdatati e averne richiesto la restituzione con violenza e minaccia, il sig. Antonio Mazzara per aver minacciato gravemente il calciatore Mattia De Deo nonché per violazione dell'art. 1 bis, comma 3 C.G.S. per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale, benché regolarmente convocato, e la sig.ra Vincenza Belalba per aver presentato una falsa denuncia di furto/smarrimento dei detti assegni ai Carabinieri;

- I sigg. Alfonso De Feo, Luca Colella, Cristian Sebastianelli e Luigi Lubrano, all'epoca dei fatti calciatori tesserati della soc. Pol. Gaeta, per violazione dell'art. 1 bis, comma 3 C.G.S. per non essersi presentati alla convocazione della Procura Federale, benché regolarmente convocati;

- la soc. Polisportiva Gaeta per violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente e ai propri dirigenti.

Perveniva al Tribunale memoria difensiva del sig. Felice Melchionna, il quale preliminarmente eccepiva la nullità del procedimento per essere stato deferito anche davanti la Commissione disciplinare del Settore Tecnico della FIGC e per non aver ricevuto avviso di conclusioni delle indagini, chiedendo poi la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio penale. Nel merito, il sig. Melchionna deduceva che gli assegni post-datati erano stati richiesti dai calciatori e consegnati esclusivamente dai sigg. Mario e Vincenza Belalba che erano gli unici che si occupavano delle questioni economiche dei calciatori nonché degli svincoli e che, comunque, quanto riottenuto dalla società era soltanto relativo alle mensilità successive allo svincolo dei giocatori. Per quanto attiene le minacce, il deferito affermava che egli non le aveva mai pronunziate e che esse erano state riferite da alcuni calciatori in sede di audizione dinanzi la Procura Federale ma non davanti la Pubblica Autorità e che gran parte dei giocatori nemmeno le riportavano. Infine, il sig. Felice Melchionna deduceva che le misure cautelari cui lui era stato soggetto erano state revocate con ordinanza del GIP del Tribunale Ordinario di Cassino.

All'udienza del 13.7.2018 era presente la Procura Federale, in persona degli avv.ti Francesco Bevivino e Antonio Villani, nonché l'avv. Matteo Sperduti per il sig. Felice Melchionna e personalmente il sig. Luigi Lubrano.

Preliminarmente, la difesa del sig. Melchionna insisteva sulle eccezioni già proposte in sede di memoria difensiva, chiedendo fosse dichiarata la nullità del procedimento per doppia imputazione e per la mancata notifica dell'avviso conclusione indagini ovvero che fosse sospeso il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale.

La Procura Federale si opponeva, rilevando che la sospensione in attesa del pronunciamento del Giudice Ordinario non è prevista dal C.G.S., che il deferimento dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico fosse relativo a violazioni proprie della competenza di tale organo diverse da quelle oggetto del deferimento dinanzi il Tribunale Federale Territoriale Lazio e che la notifica dell'avviso conclusione indagini fosse stata effettuata presso la sede della società, nella quale il Melchionna aveva eletto domicilio, con la raccomandata che era tornata indietro per compiuta giacenza, provvedendo a depositare l'altro atto di deferimento e copia delle notifiche.

Il Tribunale Federale respingeva, quindi, le eccezioni preliminari della difesa, ritenendo che l'avviso di conclusioni indagini fosse stato ritualmente notificato al sig. Melchionna, così come dedotto e provato dall'Organo Inquirente, che il deferimento oggetto del procedimento attenesse certamente alla propria competenza, e che le questioni su una sua eventuale duplicazione andassero riservate all'altro Organo di Giustizia Sportiva non dotato di competenza in merito. Il Collegio rilevava, inoltre, che non era necessario sospendere il procedimento in attesa del giudicato penale, stante la autonomia tra l'ordinamento sportivo e quello ordinario.

A questo punto, il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, fossero sanzionate:

- Mario Belalba con anni due di inibizione;
- Vincenza Belalba con anni due di inibizione;
- Antonio Mazzara con mesi diciotto di inibizione;
- Felice Melchionna con anni uno di squalifica;
- Alfonso De Feo con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019;
- Luca Colella con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019;
- Cristian Sebastianelli con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019;
- Luigi Lubrano con giornate tre di squalifica da scontare nella stagione 2018/2019;
- soc. Polisportiva Gaeta con punti tre di penalizzazione, € 5.000,00 di ammenda e diffida.

Il sig. Luigi Lubrano dichiarava di non essere stato mai convocato dinanzi la Procura Federale, confermando quanto già esposto alla Pubblica Autorità in sede di S.I.T..

La difesa del sig. Felice Melchionna ribadiva l'assoluta estraneità dell'allenatore alla gestione economica della società e alla vicenda degli assegni post-datati, negando che i calciatori fossero stati da egli minacciati e che comunque di tali minacce non vi era prova e, riportandosi integralmente alla propria memoria difensiva, concludevano chiedendo il proscioglimento o, in via graduata, l'applicazione di sanzioni nella misura minima.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati, con l'eccezione della posizione del sig. Luigi Lubrano.

Tutte le gravissime violazioni per cui è stato disposto il deferimento, infatti, risultano acclamate dal congruo ed esaustivo apparato documentale prodotto. Appare, infatti, chiaro che i deferiti Mario Belalba e Vincenza Belalba, in concorso tra loro abbiano deciso prima di consegnare ai calciatori tesserati per la Polisportiva Gaeta degli assegni post-datati a garanzia dei successivi pagamenti e di aver poi sospeso tali pagamenti inducendo i calciatori tesserati a richiedere lo svincolo. A tale gestione non era estraneo il Melchionna, come emerge dalle dichiarazioni rese dai tesserati, per cui deve essere ritenuto colpevole in concorso delle stesse violazioni. Anche la gravissime minacce, dai deferiti Mario Belalba, Vincenza Belalba, Felice Melchionna e Antonio Mazzara, proferite o direttamente ovvero in presenza di essi, anche al fine di riottenere gli assegni (per i quali peraltro era stata avanzata denuncia di smarrimento e/o furto all'Autorità Giudiziaria), risultano accertate, in un clima di seria e dura intimidazione nei confronti dei calciatori, come peraltro la vicenda della gara dei play-out plasticamente illustra.

Parimenti, vi è prova della mancata risposta agli inviti da parte dei sigg. Antonio Mazzara, Alfonso De Feo, Luca Colella e Cristian Sebastianelli che venivano convocati dinanzi la Procura Federale ma non si presentavano, disattendendo un preciso dovere di collaborazione con la Giustizia Sportiva.

Deve, invece, essere prosciolto per tale violazione il sig. Luigi Lubrano, poiché risulta dagli atti che non abbia mai validamente ricevuto la convocazione.

Per quanto attiene le sanzioni da irrogare, il Tribunale ritiene che esse debbano essere quantificate in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, vista la qualità dei soggetti coinvolti e l'entità delle condotte oggetto di deferimento, che sono state gravemente lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità, in spregio dei più elementari dettami che regolano la condotta degli sportivi.

Al contrario, in relazione al numero di punti di penalizzazione da infliggere alla Società Pol. Gaeta, questo Tribunale ritiene dover diminuire lievemente la richiesta presentata dalla Procura.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. Luigi Lubrano per insussistenza del fatto e di affermare, invece, la responsabilità dei restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Mario Belalba e la sig.ra Vincenza Belalba alla sanzione di anni tre (3) di inibizione ciascuno, il sig. Antonio Mazzara alla sanzione di mesi diciotto (18) di inibizione, il sig. Felice Melchionna alla sanzione di mesi diciotto (18) di squalifica, i sigg. Alfonso De Feo, Luca Colella e Cristian Sebastianelli alla sanzione di giornate tre (3) di squalifica da scontare ciascuno nella stagione 2018/2019, la soc. Polisportiva Gaeta alla sanzione di punti due (2) di penalizzazione, € 5.000,00 di ammenda e diffida, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 17 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli